

## Art. 16 (Accreditamento)

1. L'accreditamento delle unità d'offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona.
2. [\(58\)](#)
3. [\(58\)](#)
4. Il possesso di specifici requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, funzionali e di standard di qualità, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'unità d'offerta, è condizione per accedere all'accreditamento.
5. Il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il comune e l'unità d'offerta sociale accreditata. [\(59\)](#)
6. I gestori delle unità d'offerta accreditate o convenzionate sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati e sono tenuti ad adottare sistemi di contabilità analitica, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri metodi di valutazione dei risultati.

### Note

58. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 47 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.

59. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 48 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 e dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 49 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.